

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6733 del 30/12/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04. Voltura in favore della GR Value 2 S.r.l. dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.G.P. n. 71 del 15.02.2011, prot. prov. n. 13491/2011, dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Società SCOES S.C.P.A. Società Cooperativa Edile Stradale per Azioni, poi volturata, con Determinazione n. 1159 del 26.05.2011, alla Società Fotoenergy S.r.l., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, di potenzialità pari a kW 997,04 situato in loc. San Lorenzo in Via Monte del Pozzo in Comune di Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7056 del 30/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04. **Voltura** in favore della **GR Value 2 S.r.l.** dell'Autorizzazione Unica rilasciata con **D.G.P. n. 71 del 15.02.2011**, prot. prov. n. 13491/2011, dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Società SCOES S.C.P.A. Società Cooperativa Edile Stradale per Azioni, poi volturata, con Determinazione n. 1159 del 26.05.2011, alla Società Fotoenergy S.r.l., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **fotovoltaico**, di potenzialità pari a kW 997,04 situato in loc. San Lorenzo in Via Monte del Pozzo in **Comune di Forlì**.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)”*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *“Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)”*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l' utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;

- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011, “*Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree.*”;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, “*Integrazioni alle ‘Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico...’ di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011.*”;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 24 ottobre 2011 n. 1514 “*Accordo per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla D.G.R. n. 1045/2010: Approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite*”.
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015 n. 2067 “*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021*”;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 “*Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13*”;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 “*Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 05 giugno 2019 n. 926 “*Approvazione della deliberazione del direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna DEL-2019-55 - Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae -*”;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 387/03, concernente “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*”;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l’esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Considerato che con Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, con **D.G.P. n. 71 del 15.02.2011**, prot. prov. n. 13491/2011, la Provincia di Forlì-Cesena autorizzò la Società SCOES S.C.P.A. Società Cooperativa Edile Stradale per Azioni (sede legale in Via Decio Raggi, 25 - Forlì (FC), C.F. e P.IVA: 00125290403) alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “**fotovoltaico**” di potenzialità pari a kW 997,04 da realizzarsi in loc. San Lorenzo in Via Monte del Pozzo in **Comune di Forlì**;

Considerato che con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1159 del 26.05.2011 l’Autorizzazione Unica rilasciata con **D.G.P. n. 71 del 15.02.2011** è stata **volturata alla Società Fotoenergy S.r.l.** (sede legale in Gian Battista Lampi, 1 - Trento (TN), C.F. e P.IVA: 03950320402);

Vista la nota pervenuta tramite PEC in data 10.11.2022, acquisita al PG/2022/185251 (successivamente integrata con nota acquisita al PG/2022/187508 del 15.11.2022), con cui **GR Value 2 S.r.l.** (con sede legale in Milano, in Via Durini n. 9, C.F. e P.IVA: 10686540963) ha richiesto di subentrare alla Società Fotoenergy S.r.l. nella titolarità dell’**Autorizzazione Unica** rilasciata con **D.G.P. n. 71 del 15.02.2011**, prot. prov. n. 13491/2011, relativa all’impianto indicato in oggetto;

Tenuto conto che la richiesta di volturazione di cui in oggetto è stata presentata in seguito alla fusione per incorporazione della **Fotoenergy S.r.l.** nella Società Incorporante **GR Value 2 S.r.l.** come da atto di

fusione a firma del Notaio Dott.ssa Ezilda Mariconda (registrato a Milano in data 19.10.2022 n. 84630 Serie 1T e trascritto a Forlì il 19.10.2022 R.G. n. 19916 R.P. n. 13757);

Dato atto che, con nota prot. n. PG/2022/187777 del 15/11/2022, questa Agenzia ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, con decorrenza dal 15.11.2022, data di completamento dell'istanza;

Considerato che con la medesima nota di cui al capoverso precedente questa Agenzia ha chiesto al Comune di Forlì di esprimere il proprio parere di competenza relativamente all'istanza di voltura ricevuta, con particolare riferimento all'avvenuto adempimento da parte dell'impresa subentrante della prescrizione relativa alla garanzia finanziaria contenuta nell'atto autorizzativo, che viene di seguito richiamata:

“Prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà corrispondere una cauzione in favore del Comune a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, mediante fidejussione bancaria o assicurativa il cui importo è pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale come indicate dalla Ditta e riportate al punto 1; il Comune sarà tenuto ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in caso di inadempienza della Ditta; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni”;

Precisato che:

- l'importo previsto per la fidejussione nell'atto autorizzativo risultava pari a 39.400,00 Euro;
- nell'istanza di voltura la società subentrante dichiara di essere subentrata di diritto (in ragione della fusione societaria per incorporazione della società cedente in quella subentrante) nella titolarità della garanzia finanziaria n. 1750605 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. prestata a favore del Comune di Forlì - Area Pianificazione e Sviluppo del Territorio ai fini della dismissione dell'impianto, di valore pari a 42.788,40 Euro;

Preso atto del parere favorevole al rilascio della voltura di cui in oggetto espresso dal Comune di Forlì con nota del 07.12.2022 acquisita al prot. n. PG/2022/201395 del 07.12.2022, come di seguito riportato:

“Con riferimento alla Vs. nota pervenuta in data 15/11/2022, prot. gen. n. 132865/2022, si comunica che nulla osta alla voltura dell'impianto in oggetto, che risulta pertanto intestato a: Soc. GR Value 2, con sede in Milano via Durini n. 9.

Si comunica, altresì, che, da verifiche effettuate presso i nostri uffici, la fidejussione di € 42.788,40, a garanzia della dismissione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non risulta essere mai stata depositata presso questo Comune, mentre agli atti della pratica edilizia risulta ancora depositata la fidejussione di € 39.400,00 prestata dalla Ditta S.CO.E.S., Società Cooperativa Edile Stradale per Azioni.”

Considerato che:

- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la società **GR Value 2 S.r.l.**, inoltrata in data 11.11.2022, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso_0388498_20221111;
- l'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, stabilisce che; *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”*, *“4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89”*;
- nonostante fossero già trascorsi i 30 giorni previsti dal comma 4 dell'art. 88 sopra citato, la richiesta di comunicazione liberatoria non aveva trovato ancora riscontro
- con nota del 12.12.2022, PG/2022/202814, questa Agenzia:
 - ha richiesto alla società subentrante di presentare le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritte da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto), in previsione di una eventuale mancata ricezione della comunicazione antimafia entro i termini previsti per il rilascio della determinazione di voltura;

- ha richiesto alla società subentrante di presentare ad Arpae e al Comune di Forlì (alla luce di quanto rilevato nel parere comunale in merito alla garanzia finanziaria) la documentazione necessaria ad attestare il rispetto, da parte della società subentrante, della prescrizione relativa alla garanzia finanziaria presente nell'atto autorizzativo e sopra riportata;
- ha concesso 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste e ha contestualmente sospeso i tempi del procedimento, precisando che avrebbero ricominciato a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o, in mancanza dalla scadenza del termine indicato ;
- la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con nota pervenuta a questa Agenzia in data 23.12.2022 e acquisita al PG/2022/211240 del medesimo giorno;
- ad oggi non è pervenuto alcun riscontro relativamente alla richiesta di comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Tenuto conto che nel parere del Comune sopra riportato non vengono rilevati motivi ostativi al rilascio della voltura di cui in oggetto;

Precisato che in data 07.11.2022, la ditta ha provveduto a effettuare, tramite PagoPA, il pagamento degli oneri istruttori, ammontanti a 26,00 Euro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del tariffario delle prestazioni di Arpae, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 dell' 11 gennaio 2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019;

Ritenuta pertanto accoglibile, alla luce di quanto sopra riportato, la richiesta della ditta e ritenuto di poter procedere pertanto alla voltura della succitata Autorizzazione Unica rilasciata con **D.G.P. n. 71 del 15.02.2011**, prot. prov. n. 13491/2011, in favore di **GR Value 2 S.r.l.**;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. **di volturare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, in favore della **GR Value 2 S.r.l.**, con sede legale in Milano, in Via Durini n. 9, C.F. e P.IVA: 10686540963, l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena, con **D.G.P. n. 71 del 15.02.2011**, prot. prov. n. 13491/2011, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, alla Società SCOES S.C.P.A. Società Cooperativa Edile Stradale per Azioni, poi volturata alla Società Fotoenergy S.r.l., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **fotovoltaico**, di potenzialità pari a kW 997,04, realizzato in loc. San Lorenzo in Via Monte del Pozzo in **Comune di Forlì**;
2. **di precisare** inoltre che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica rilasciata

con D.G.P. n. 71 del 15.02.2011, non espressamente modificate con il presente atto;

- il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

3. **di fare salvi:**

- la possibilità, in capo ad Arpaе, di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia dovesse attestare la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

4. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

5. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

6. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;

7. **di inviare** copia del presente provvedimento al Servizio Territoriale di Arpaе di Forlì-Cesena, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Forlì, al Comune di Forlì, al GSE S.p.A., alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.